SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta **Anno 85° — Numero 11**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, Sabato 4 marzo 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100
	Un fascicolo - Prezzi vari.	
All' Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO 17 febbraio 1944, n. 64.

Ricostituzione del Comune di Sarconi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto il Nostro Decreto 29 Novembre 1928, n. 2966, con il quale, in virtù dei poteri conferiti al Governo con legge 7 giugno 1928, n. 1382, i Comuni di Sarconi e Moliterno furono riuniti in un unico Comune con capoluogo e denominazione Moliterno;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Comune di Sarconi è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del Nostro Decreto 29 novembre 1928, N. 2966, che resta perciò revocato.

Art. 2

Il Prefetto di Potenza, sentita la Giunta Provinciale Amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni di Sarconi e Moliterno e a determinare gli organici del personale dei Comuni stessi. Il personale attualmente in servizio di ruolo del Comune di Moliterno sarà inquadrato nei predetti organici con posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, li 17 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

REALE

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 29 febbraio 1944, n. 65.

Norme integrative del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, relativo alla nomina di un Commissario straordinario per l'Amm.ne del Banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22;

Visto lo statuto del Banco di Napoli, approvato con decreto del Capo del Governo in data 30 aprile 1938;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In aggiunta a quanto disposto col R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, sono conferite al Commissario Straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli:

a) la rappresentanza generale del Banco di fronte ai terzi;

b) la facoltà di convocare il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Direttivo dell'Istituto;

c) la facoltà di adottare, in caso di urgenza, qualunque provvedimento che rientri nella normale competenza del Comitato Direttivo, sottoponendolo alla ratifica di esso nella più vicina riunione.

Detti poteri verranno esercitati dal Commissario Straordinario, congiuntamente col Direttore Generale del Banco. In caso di assenza o di impedimento di uno dei due i poteri medesimi saranno esercitati singolarmente dall'altro.

Di fronte ai terzi ed a qualsiasi ufficio pubblico, la firma del solo Commissario Straordinario o del solo Direttore Generale basta a far presumere l'assenza o l'impedimento dell'altro.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, sono altresì conferiti al Commissario Straordinario tutti i poteri e le attribuzioni che in forza dello statuto spettano al Direttore Generale.

Art. 2

Il Commissario Straordinario è componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo e ne assume la presidenza.

In caso di assenza o di impedimento del Commissario Straordinario la presidenza dei detti organi spetta al Direttore Generale.

Art. 3

In deroga all'art. 22 dello statuto, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione basta la presenza di tre dei suoi componenti.

Art. 4

Resta ferma ogni altra disposizione dello Statuto che non sia in contrasto o incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 29 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto: *Il Guardasigilli*: CASATI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 66

Modifiche alle piante organiche della Corte d'Appello di Bari e del Tribunale di Brindisi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Viste le tabelle H ed I allegate al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12 con cui viene approvato l'Ordinamento Giudiziario;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943. n. 2/B;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente per causa di guerra di provvedere alla modifica della pianta organica della Corte di Appello di Bari e del Tribunale di Brindisi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il personale giudicante addetto alla Corte d'Appello di Bari è ridotto da 20 a 19 Consiglieri.

Il personale del Tribunale di Brindisi è aumentato di un presidente di Sezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 67

Obbligo della corresponsione degli interessi sulle cambiali la cui scadenza fu prorogata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto il bando del Comando Supremo in data 2 ottobre 1943, n. 280/A. C. concernente la proroga di tutti i termini di scadenza delle cambiali, degli assegni bancari e di ogni altro titolo esecutivo di credito.

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la necessità di provvedere di urgenza a causa delle contingenze di guerra;

Ritenuto che sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale dal termine iniziale della proroga disposta col citato Bando del Comando Supremo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia, d'intesa con i Ministri per le Finanze e per l'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sulle cambiali, sugli assegni bancari e su ogni altro titolo esecutivo di credito, la cui scadenza fu prorogata al 31 dicembre 1943 con bando n. 280/A. C. del 2 ottobre 1943 del Comando Supremo, devono essere corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale per il tempo per cui il pagamento fu prorogato.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - CORBINO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

D. DEL CAPO DEL GOVERNO 27 febbraio 1944.

Nomina del Sig. Adolfo Stoppa a Commissario dell'Istituto di Previdenza e Credito delle Comunicazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito nella legge 31 maggio 1938, n. 1350 per la costituzione dell'Istituto Nazionale di previdenza e di credito delle Comunicazioni, con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 519 che approva il regolamento generale sul funzionamento dell'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni;

Visto il R. decreto 25 novembre 1929, n. 2098 che approva il regolamento per la previdenza e le assicurazioni dell'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2267 col quale i compiti assistenziali, già esercitati dall'Associazione Nazionale ferrovieri dello Stato a beneficio dei soci, venivano trasferiti all'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni, per l'assistenza sanitaria;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità di provvedere per la gestione delle filiali dell'Istituto Nazionale di previdenza e credito delle Comunicazioni, site nei territori liberati;

Decreta:

Art. 1

Il Sig. Adolfo Stoppa è nominato Commissario dell'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni, per provvedervi alla gestione delle filiali site in territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro funzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nei territori liberati la rappresentanza e la firma legale dell'Ente e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione dello stesso, esercitandovi tutti i poteri, che, ai sensi della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore, spettano al consiglio di amministrazione, al comitato esecutivo ed alla direzione generale.

Tuttavia le deliberazioni per le materie eccedenti la ordinaria amministrazione specificate alla lettera s) e quelle per le materie di cui alle lettere t) ed u) dello art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 28 marzo 1929, n. 519, non saranno valide se non riportino l'approvazione preventiva del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 3

Per la durata della gestione commissariale, è sospeso nei territori liberati l'esercizio della sorveglianza rimesso al collegio dei Sindaci.

Art. 4

Limitatamente ai rapporti interni con le filiali comprese nel territorio sopra indicato, il Commissario può delegare la firma dell'Ente, nella forma abbinata, a personale in pianta organica delle filiali.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 27 febbraio 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1944.

Proroga del termine di presentazione delle domande per il reclutamento straordinario di ufficiali nell'Arma dei CC. RR.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1944, contenente norme per il reclutamento straordinario di ufficiali nell'Arma dei carabinieri reali;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per il reclutamento straordinario di Ufficiali nell'Arma dei Carabinieri Reali, di cui all'art. 4, 1° comma, del decreto ministeriale 23 gennaio 1944, è prorogato al 31 marzo 1944.

Lecce, 28 febbraio 1944.

ORLANDO

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1944.

Esami per procuratore nel territorio restituito all' Amministrazione Italiana.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30;

Ritenuta la opportunità che gli esami di procuratore abbiano luogo nei territori testè restituiti all'Italia secondo l'Ordinamento disposto dai Governi Alleati ed ivi esistente:

Decreta:

Art. 1

Gli esami di concorso per la professione di procuratore per le sedi di Catanzaro, Messina, Palermo, Catania, relativi alle vacanze negli Albi per il 1943 ed indetti con D. ministeriale 18 dicembre 1943 si svolgeranno presso le sedi di dette Corti di Appello, secondo le norme stabilite dall'Ordinanza n. 12 del 25 ottobre 1943 del Maggior Generale Capo degli Affari Civili dell'A.M.G., con le seguenti deroghe:

a) il numero massimo dei procuratori e la loro ripartizione nei singoli Albi restano fissati in conformità dell'allegato A) del D. M. 12 agosto 1943;

b) la data degli esami resta quella fissata nel D. ministeriale 18 dicembre 1943;

c) la Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia e composta da un magistrato della carriera giudicante di grado non inferiore al V°, che ne sarà il Presidente, da un professore di ruolo della R. Università, incaricato o libero docente, insegnante materie giuridiche, da un magistrato del pubblico Ministero di grado non inferiore al VI° e da due procuratori legali iscritti all'albo da oltre un quinquennio;

d) i temi per gli esami scritti saranno inviati dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 2

Con le stesse norme di cui all'Ordinanza n. 12 dell'A.M.G. e di cui all'art. 1 del presente decreto, e nelle stesse località ed epoche fissate dal D. M. 23 dicembre 1943, si svolgeranno gli esami di idoneità per la professione di procuratore, per i praticanti che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica ed ai quali sia riconosciuta la partecipazione ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta la disposizione della legge 29-2-1943, n. 419.

Salerno, 29 febbraio 1944.

IL MINISTRO
CASATI

TESTI VITTORIO, *gerente*

LINOTYPOGRAFIA M. SPADAFORA — SALERNO